

SCHEMA
AVVISO PUBBLICO
CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI CURA
PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI
2025

Deliberazione di Giunta Regione Marche n. 848/2024

INDICE

| | | |
|---------|---|---|
| ART. 1 | OGGETTO DELL'AVVISO | 4 |
| ART. 2 | DEFINIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI | 4 |
| ART. 3 | FINALITA' DELL'INTERVENTO | 4 |
| ART. 4 | SOGGETTI DELL'AVVISO | 4 |
| ART. 5 | DESTINATARI DELL'INTERVENTO | 5 |
| ART. 6 | DOMANDA - MODALITÀ E TERMINI DI INVIO | 5 |
| ART. 7 | ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA | 6 |
| ART. 8 | INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI | 7 |
| ART. 9 | CONTRIBUTO – ENTITA' ED EROGAZIONE | 7 |
| ART. 10 | SOSPENSIONE, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA | 8 |
| ART. 11 | INCOMPATIBILITA' | 9 |
| ART. 12 | OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI | 9 |
| ART. 13 | TRATTAMENTO DEI DATI | 9 |
| ART. 14 | INFORMAZIONI | 9 |

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO

1. Il presente Avviso Pubblico, in applicazione della Deliberazione di Giunta Regione Marche n. 848/2024 è volto ad individuare un numero massimo di 165 aventi diritto all’Assegno di Cura tra le persone ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza domiciliati e residenti nel territorio dell’ATS 14. Il numero dei beneficiari potrà variare a seconda delle risorse effettivamente assegnate.
2. L’Assegno di Cura di cui al presente Avviso decorre dal **1° Gennaio fino al 31 Dicembre 2025**, con possibilità di proroga annuale, stabilita dal Comitato dei Sindaci.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI

1. L’intervento è finanziato dalle risorse a valere sul Fondo Nazionale non Autosufficienza, FNA, assegnate all’ATS 14.
2. Il Comitato dei Sindaci definisce annualmente l’entità della percentuale delle risorse di cui al precedente comma in favore degli anziani non autosufficienti per rafforzare gli interventi socio assistenziali volti a garantire l'autonomia e la permanenza a domicilio e per offrire un adeguato sostegno alle famiglie.

ART. 3 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO

1. L’Assegno di Cura è un aiuto economico temporaneo a sostegno del lavoro di cura svolto dalle famiglie o da altri care givers che mira ad assicurare un'adeguata assistenza al domicilio della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali.
2. Esso favorisce il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio contesto di vita quotidiana, sociale e relazionale.
3. L'erogazione dell’Assegno di Cura avviene attraverso la sottoscrizione di un Patto per l’Assistenza con la famiglia.

ART. 4 - SOGGETTI DELL’AVVISO

1. All’interno del presente Avviso sono previste 2 distinte figure: il beneficiario e il richiedente la prestazione.
2. Il beneficiario è il soggetto destinatario del contributo, come individuato dall’art. 5 del presente Avviso.
3. Il richiedente la prestazione, ovvero colui che presenta la domanda di contributo Assegno di Cura, è individuato tra i soggetti di cui alla seguente tabella:

| RICHIEDENTE | BENEFICIARIO |
|--------------------------------|--|
| Diretto interessato | sé stesso |
| Coniuge | per l'altro coniuge |
| Familiare fino al quarto grado | per altro familiare fino al quarto grado |
| Tutore | interdetto |
| Curatore | inabilitato |
| Amministratore di sostegno | amministrato |

ART. 5 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO

1. L'Assegno di Cura è un'opportunità rivolta ai cittadini disabili le cui famiglie assicurano la necessaria assistenza al domicilio direttamente o indirettamente che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti e domiciliati in uno dei nove Comuni dell'ATS 14: Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati,
- avere 65 anni di età, al 31/12/2024;
- essere, al momento della presentazione della domanda, in condizione di non autosufficienza: **diritto all'indennità di accompagnamento** (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b) o altre indennità dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento sopra citata;
- avere una condizione economica, misurata attraverso l'indicatore della situazione socio economica equivalente, **ISEE 2024 sociosanitario (anche in modalità ristretta) non superiore a € 25.000,00.**

2. I cittadini stranieri che intendano fruire del beneficio dovranno essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.

ART. 6 - DOMANDA – MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

1. Il richiedente, come definito ai sensi dell'art. 4 comma 3, deve inoltrare **la domanda per l'Assegno di Cura anno 2025 esclusivamente per via telematica attraverso credenziali SPID/CNS/CIE** e deve essere in possesso:

- dell'attestazione ISEE 2024/Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dell'aspirante beneficiario;
- del verbale di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento riferito al beneficiario.

Per accedere alla piattaforma telematica è necessario utilizzare il **browser Chrome** e digitare nel motore di ricerca: **<https://ambitosociale14.sicare.it/sicare/benvenuto.php>** oppure mediante accesso diretto dal sito www.ambitosociale14.it nella sezione Bandi o attraverso il seguente percorso:

- selezionare il menù "Servizi e Interventi Sociali";
- scegliere la voce "per over 65" e selezionare la prestazione "Assegno di Cura";
- cliccare sull'indirizzo sopra specificato nella sezione "Come richiedere l'Assegno di cura".

Tutte le indicazioni per la presentazione della domanda sono pubblicate nel "Guida domanda on line Assegno di Cura", consultabile nelle stesse sezioni.

2. La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva:

dalle ore 10.00 del 15/10/2024 alle ore 23.59 del 15/11/2024

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici previsti in relazione all'intervento prescelto, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e la consapevolezza, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art.76 del D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art.75 del n. 445/2000), nonché di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarlo in tutte le sue parti.

3. La domanda genera un numero di protocollo che, per ragioni di tutela dei dati personali, sarà l'elemento identificativo della pratica in sede di pubblicazione della graduatoria.

4. Per ciascun beneficiario non possono essere presentate due o più domande da parte di eventuali due o più delegati. In caso di presentazione di più istanze per il medesimo beneficiario sarà considerata utile l'ultima domanda validamente presentata in ordine cronologico.

5. Gli Operatori del Comune di residenza e il personale d'Ambito preposto, se necessario, potranno supportare anche telefonicamente l'utenza nell'inserimento della domanda.

6. Le domande dovranno pervenire con le modalità di cui ai commi precedenti a pena di esclusione.

7. Non possono presentare la domanda i richiedenti del contributo per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime anno 2024.

8. E' prevista la possibilità di riapertura del termine di scadenza dell'Avviso qualora sia riscontrata una limitata adesione rispetto al numero dei potenziali beneficiari.

ART. 7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. La valutazione amministrativa delle domande, trasmesse nella modalità sopra esposta, avverrà da parte dell'Ufficio Comune d'Ambito. Le istanze verranno istruite verificando le condizioni di ammissibilità come di seguito definite:

- **requisito soggettivo:** persona ultrasessantacinquenne in possesso di indennità di accompagnamento;
- **requisito territoriale:** beneficiario residente e domiciliato in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 14;
- **requisito oggettivo:** ISEE 2024 sociosanitario inferiore o uguale a € 25.000,00.

2. In caso non ricorrano i presupposti di ammissibilità al beneficio di cui al comma 1, l'ATS 14 procederà con il rigetto motivato dell'istanza.

3. Saranno altresì escluse le domande:

- pervenute fuori i termini indicati nel presente Avviso;
- non complete della documentazione richiesta.

4. L'ATS 14, dopo la positiva verifica amministrativa, procederà alla formulazione della graduatoria delle domande ammissibili secondo l'ordine crescente del valore ISEE, unico indicatore valido ai fini della graduatoria da stilare per l'ammissione al contributo ai sensi della DGR n. 848/2024. A parità di ISEE la priorità è definita dalla maggiore età anagrafica.

5. Gli assegni di cura verranno concessi ai primi 165 soggetti collocati nella graduatoria con i quali potrà essere sottoscritto il Patto per l'Assistenza, previa elaborazione del Piano Individualizzato, come specificato al successivo articolo 8.

6. L'Ambito Territoriale Sociale 14 pubblicherà sul sito internet www.ambitosociale14.it la graduatoria delle domande ammissibili al contributo; eventuali ammissioni con riserva dovranno essere definite entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la decadenza dalla graduatoria. La pubblicazione sul sito equivale a notifica.

ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

1. L'ammissione non dà immediato diritto al contributo, ma alla presa in carico della situazione da parte del Case Manager incaricato che provvederà a redigere il Piano Individualizzato – P.I. tramite visita domiciliare. L'adesione al progetto da parte del beneficiario/ famiglia verrà formalizzata con la sottoscrizione del Patto per l'Assistenza, condizione essenziale per l'accesso al contributo.

2. La mancata formulazione del P.I. e/o della sottoscrizione del Patto per l'Assistenza per motivi imputabili al potenziale beneficiario entro 30 giorni dall'ammissione comporta la decadenza della domanda.

3. **L'accesso al contributo è riservato a n. 165 Patti di Assistenza** utilmente collocati nella graduatoria in considerazione del vincolo economico determinato dalle risorse a disposizione per questa tipologia di intervento.

4. Le domande inserite in graduatoria ma non soddisfatte per indisponibilità di risorse potranno eventualmente entrare nel progetto assegno di cura al venir meno delle condizioni di vigenza dei Patti per l'Assistenza in essere, mediante scorrimento della graduatoria con l'attivazione di nuovi Patti fino al raggiungimento del numero massimo di 165. Lo scorrimento è trimestrale e potrà avvenire non oltre la data del 30 settembre 2025 (penultimo trimestre valido).

5. Nel caso di più soggetti presenti nello stesso nucleo familiare/convivenza anagrafica, utilmente collocati nella graduatoria, si potranno attivare un massimo di due Patti di Assistenza utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione del Case Manager in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

ART. 9 - CONTRIBUTO – ENTITA' ED EROGAZIONE

1. L'importo mensile dell'Assegno di Cura è di € 200,00 ed è riconosciuto per un massimo di 12 mesi, a partire dalla sottoscrizione del Patto per l'Assistenza e comunque non oltre il 31/12/2025. Il contributo potrà subire una rideterminazione in considerazione a eventuali sospensioni, così come previsto dal successivo art. 10.

2. Ai beneficiari subentrati di diritto all'assegno di cura a seguito di scorrimento, il beneficio economico verrà riconosciuto dalla data di validità del Patto per l'Assistenza, fatti salvi i casi di sospensione.

3. Il contributo è concesso su base mensile previa verifica della permanenza dei requisiti che hanno comportato l'erogazione dell'Assegno stesso e non viene riconosciuto per frazioni di diritto inferiori a 15 giorni nel mese.

4. L'erogazione del contributo è trimestrale ed avviene entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e comunque non prima della conclusione delle verifiche da parte dell'Ufficio Comune.

5. Il contributo viene erogato con accredito esclusivamente sul **Conto Corrente intestato o cointestato al beneficiario**. È escluso l'accreditamento su libretto postale. La mancata comunicazione delle coordinate bancarie oltre i 6 mesi dal riconoscimento del beneficio comporta la revoca dello stesso. In caso di decesso del beneficiario, il contributo verrà versato sul conto corrente dell'erede designato, dietro apposita dichiarazione.

ART. 10 - SOSPENSIONE, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ASSEGNO DI CURA

1. L'erogazione dell'Assegno di Cura verrà sospesa in caso di inserimento temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali superiore a 30 giorni qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero, e fino a un massimo di 120 giorni, dopodiché è prevista la revoca del beneficio.

2. L'Assegno di Cura sarà ripristinato con il rientro al domicilio nei seguenti termini: rientro entro il 15° giorno del mese, l'assegno viene ripristinato già dal mese di rientro, dopo il 15° giorno dal mese successivo.

3. L'erogazione dell'Assegno di Cura è revocata nei seguenti casi

- inserimento in maniera permanente in una struttura residenziale;
- ricovero temporaneo superiore a 120 giorni;
- inadempienza da parte della famiglia e/o del care giver delle condizioni previste nel Patto per l'Assistenza;
- mancata comunicazione del codice IBAN e/o rettifica di IBAN errato entro 6 mesi dal riconoscimento del beneficio;
- venir meno delle condizioni di accesso al contributo;
- trasferimento fuori dal territorio regionale.

4. L'erogazione dell'assegno di cura cessa nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di contributo per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima;
- rinuncia scritta rilasciata dal richiedente;
- decesso.

5. Nel caso di cambio di residenza del beneficiario all'interno del territorio regionale, lo stesso continuerà a percepire l'assegno di cura erogato dall'ATS14 fino alla scadenza del Patto per l'Assistenza.

ART. 11 - INCOMPATIBILITA'

1. L'assegno di cura non è compatibile:
 - con il servizio di assistenza domiciliare comunale (SAD);
 - con il servizio d'Ambito di assistenza domiciliare per persone affette da demenze – Progetto SAD;
 - con gli interventi del Progetto Home Care Premium dell'INPS, rivolto a familiari/dipendenti pubblici;
 - con gli interventi per il riconoscimento del lavoro di cura dei Care giver per l'assistenza anche a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica di Assistenza;
 - con gli interventi in favore dei caregiver familiari;
 - con gli interventi relativi alla "Vita Indipendente";
 - con il contributo per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime.

2. Nell'ipotesi di presenza delle condizioni di incompatibilità con i servizi sopra indicati l'erogazione dell'assegno verrà interrotta e comporterà la restituzione delle somme eventualmente percepite nel medesimo periodo.

ART. 12 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari dell'Assegno di Cura sono tenuti a:
 - comunicare tempestivamente ogni modifica significativa della situazione ed ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare;
 - rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto per l'Assistenza.

2. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, interessi di legge compresi.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Tutti i dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Avviso saranno trattati nel rispetto della vigente normativa.

ART. 14 - INFORMAZIONI

1. Le risultanze del presente procedimento saranno pubblicate esclusivamente in apposita sezione del sito ufficiale www.ambitosociale14.it.
2. La pubblicazione sul sito equivale a notifica.
3. Per informazioni è possibile rivolgersi agli Sportelli di Segretariato Sociale del Comune di residenza.

Civitanova Marche,

Il Coordinatore Dirigente ATS 14